

Penale Sent. Sez. 3 Num. 27316 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI
Data Udienza: 17/06/2026

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

Bussolari Roberto, nato a Bologna il 19/02/1969,

Mafrici Emiliano, nato a Terni il 19/08/1978,

Sichera Leonardo, nato a Palermo il 02/04/1951,

avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte di appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

uditi gli avvocati Marco Capucci, del foro di Bologna, ed Eleonora Nicla Moiraghi, del foro di Roma, difensori di fiducia di Emiliano Mafrici, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19 giugno 2025, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza resa dal Tribunale di Padova in data 11 luglio 2024 che aveva condannato Roberto Bussolari, Emiliano Mafrici e Leonardo Sichera alle pene principali e accessorie di giustizia, disponendo confisca ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ed ordinando le statuizioni civili, in quanto resisi

responsabili, Bussolari e Mafrici, del delitto di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di reati tributari di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per Bussolari, e di cui agli artt. 2, 4, 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per Mafrici, Sichera solo di reati tributari di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, hanno proposto ricorso per cassazione Roberto Bussolari, Emiliano Mafrici, Leonardo Sichera, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.

3. Roberto Bussolari, tramite il suo difensore, avv. Silvia Bettella, articola sei motivi di ricorso.

3.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, deducendo che, differentemente da quanto affermato nella sentenza impugnata, erano stati analiticamente illustrati i punti relativi alla insussistenza di elementi probatori a carico del ricorrente, sia in relazione alle ragioni di fatto, che alle ragioni di diritto.

3.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., con responsabilità affermata per mera posizione formale, violazione dell'art. 27 Cost. e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentando che la motivazione della sentenza impugnata si fonda su presunzioni e congetture e si pone in contrasto con l'art. 27 Cost. che sancisce la personalità e colpevolezza della responsabilità penale.

3.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia travisamento e omissione di valutazione di prove decisive, vizi di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha ignorato il contenuto delle dichiarazioni dei testi della Guardia di Finanza, m.llo Morzenti e m.llo Delvino, non fornendo alcuna spiegazione circa la loro inattendibilità e non operando alcun confronto con le dichiarazioni stesse, in tal modo incorrendo in un vizio di travisamento della prova.

3.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa per mancata acquisizione e/o mancata rinnovazione di prove decisive, ancorchè richieste da coimputato, con diretta incidenza sulla posizione del ricorrente.

Lamenta la difesa che la Corte territoriale, nel respingere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione alla revoca dell'ammissione dei testi indicati dalla difesa Mafrici, aveva inciso sulla posizione del ricorrente, in quanto oggetto di valutazione era la struttura, il funzionamento

e la gestione della Dynamic Technology s.r.l., ovverosia il fulcro stesso della imputazione mossa anche nei confronti del ricorrente, aspetti che avrebbero chiarito che l'imputato non aveva poteri decisionali e non gestiva i flussi finanziari, né disponeva delle società, né – infine – faceva parte del nucleo organizzativo dell'ipotizzata frode.

3.5. Con un quinto motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., insussistenza del dolo specifico nei reati tributari, nonché violazione degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

Lamenta la difesa che la sentenza impugnata ha affermato l'esistenza del dolo specifico di evasione, senza indicarne alcun concreto fondamento, posto che il non rassegnare le dimissioni non dimostra l'elemento soggettivo del dolo specifico, che implica invece la deliberata e consapevole volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte e non può derivare automaticamente dalla semplice omissione dell'adempimento o dalla qualifica formale di amministratore.

3.6. Con un sesto motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., illegittimità della confisca per equivalente, con violazione degli artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e 322-ter cod. proc. pen., 27 e 111 Cost., nonché vizio di motivazione.

Lamenta la difesa che non era stato dimostrato che il ricorrente avesse mai percepito direttamente o indirettamente la somma oggetto di confisca per equivalente, né che ne avesse avuto la disponibilità o che fosse stato individuato alcun arricchimento personale, né – infine – che fosse stato accertato alcun vantaggio patrimoniale, neppure in forma indiretta.

4. Emiliano Mafri, tramite il suo difensore, avv. Marco Capucci, ha depositato un primo ricorso per cassazione, articolando dieci motivi.

4.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 456 e 429, commi 1, lett. c), e 2, cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 1 e 1.1.

Lamenta la difesa l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva respinto la richiesta di annullamento della ordinanza del Tribunale di Padova in data 12/10/2023, relativa alla genericità del capo di imputazione, sostenendo, con spiegazione manchevole, che l'enunciazione priva di dati identificativi, di importi e di oggetti sarebbe comunque valida perché si desumerebbe il ruolo delle società, per poi desumere che tutto il fatturato era in realtà fittizio da elementi probatori acquisiti in dibattimento, così respingendo la doglianza sulla base di dati appresi in un momento successivo, dati che comunque conducevano in una opposta direzione.

Aggiunge la difesa che il segmento motivazionale relativo alla possibilità di comparare i prospetti redatti dalla polizia giudiziaria con il portale "corrispettivi e fatture" è privo di logica e ingiustificabile, poiché trattavasi di attività non consentita per chi, come il ricorrente, si trovava ristretto in carcere, e non possibile per i difensori, stante la necessità di autenticazione e di delega formalmente depositata presso l'Agenzia delle Entrate.

4.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 2 e 2.1.

Lamenta la difesa che, in ordine alla eccepita utilizzabilità dell'attività captativa svolta nell'ambito del procedimento iscritto inizialmente presso la Procura della Repubblica di Piacenza, la Corte territoriale, nel ritenere che i reati provenienti dalle Procure della Repubblica di Piacenza, Bolzano e Bologna fossero connessi, ha inserito in motivazione argomenti emersi in sede di istruttoria dibattimentale, dunque non conosciuti, né conoscibili dal Giudice che si era pronunciato per primo sulla questione nella c.d. udienza filtro, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo e degli elementi tangibili e verificabili.

Aggiunge la difesa che le intercettazioni eseguite nella vigenza della precedente disciplina non possono mutare regime normativo per effetto di sviluppi procedimentali successivi, per cui le intercettazioni assunte nel 2018, nell'ambito delle indagini preliminari sviluppate a Piacenza, debbono continuare ad essere disciplinate dalla normativa vigente in quel periodo storico, nel quale le intercettazioni non potevano essere utilizzate in procedimenti diversi, salvo che non risultassero indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali era obbligatorio l'arresto in flagranza.

4.3. Con un terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 526 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 3 e 3.1.

Lamenta la difesa che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, secondo cui nella sentenza di primo grado si farebbe riferimento alla conversazione registrata durante il servizio di o.c.p., come percepita dal testimone, ma non alla trascrizione della registrazione eseguita, la trascrizione stessa era stata consultata dal testimone durante la deposizione ed acquisita come documento agli atti del fascicolo, diventando uno dei capisaldi della sentenza di condanna di primo grado, per cui l'espulsione dei predetti elementi probatori travolge la prova di resistenza delle restanti emergenze processuali.

4.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 495 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 4 e 4.1.

Lamenta la difesa l'illegittimità della ordinanza dibattimentale assunta all'udienza del 16/05/2024, con la quale il Tribunale di Padova aveva revocato l'ammissione di ventuno testimoni della difesa, e della motivazione della sentenza impugnata che non aveva accolto la censura difensiva, in ragione della non decisività dei testimoni revocati rispetto al compendio probatorio già assunto e della inutilità in prospettiva del contenimento temporale del processo, deducendo sul punto: a) che erano stati sentiti 17 testimoni d'accusa e molti degli ulteriori testi d'accusa erano stati decurtati avendo la difesa consentito all'acquisizione dei verbali di s.i.t., per cui era illogico ritenere che l'audizione dei restanti testi a difesa non fosse decisiva rispetto al materiale probatorio già assunto; b) che non era adeguato invocare il principio di ragionevole durata del processo, poiché l'intento difensivo non era quello di procrastinare degli esami testimoniali divenuti concretamente impossibili; c) che il taglio della lista testimoniale difensiva era avvenuto dopo aver sentito delle voci prevalentemente accusatorie; d) che non era stato consentito di escutere due impiegate della Dynamic Technology, le quali avrebbero potuto riferire sulle competenze e sulle attività svolte da ciascuno dei soggetti presenti in azienda, avuto riguardo alla contestazione di amministratore di fatto in capo al ricorrente; e) che la Corte territoriale aveva ritenuto con motivazione apparente che ogni altra testimonianza sarebbe stata superflua, senza che vi fosse alcun tentativo di procrastinazione del processo.

4.5. Con un quinto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192, 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 5, 5.1 e 5.1.1.

Lamenta la difesa, in ordine alla valutazione delle testimonianze rese dagli operatori di polizia giudiziaria, che la motivazione della sentenza impugnata aveva tralasciato importanti elementi: a) la critica difensiva al lessico utilizzato; b) la testimonianza della magg. Faietti, secondo cui la Dynamic Technology era una realtà autonoma che prescindeva da Emiliano Mafrici; c) la testimonianza del mar. Morzenti, che aveva distinto la realtà altoatesina che faceva capo ai Borgato e la diversa realtà che faceva capo a Mafrici; d) l'apporto fornito dalla consulenza tecnica della difesa; e) le critiche agli schemi forniti dal mar. Morzenti; f) l'esame del ricorrente e le testimonianze dei testi Taglioni, Corsini, Pignocchi, Pasini che avevano spiegato la ragione dei meccanismi commerciali relativi al percorso importativo seguito dalla merce; g) le critiche alla riconducibilità dell'appellativo

“pisellone” al ricorrente; h) le obiezioni difensive al riferimento dello scarso utile della Dynamic Technology per il solo anno 2019 che era stato rapportato alle fatture emesse nel triennio 2019-2021; i) le obiezioni difensive alla interpretazione delle pressioni telefoniche operate nel 2019 dal ricorrente nei confronti di Carcuro in ordine alla testimonianza da rendere dinanzi al Tribunale di Bologna in procedimento in cui era coinvolto Mafrici e l’omessa valutazione della assoluzione del Mafrici stesso, in quel procedimento, con sentenza della Corte di appello di Bologna; l) la tesi difensiva in ordine al rinvenimento, presso gli uffici della Dynamic Technology, di documentazione contabile della Fruit of the moon, significativa che i reali dominus della Dynamic erano i gestori della Fruit; m) la mancata valutazione della documentazione prodotta dalla difesa e le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di esame dibattimentale dinanzi al Tribunale di Padova; n) i numerosi apporti testimoniali che indicavano il ricorrente come un mero agente di commercio.

4.6. Con un sesto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192, 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 6 e 6.1.

Lamenta la difesa la mancata valutazione sulle deduzioni difensive relative alla inattendibilità dei testi assistiti Mattia e Francois Borgato, in particolare a) sul contenuto delle cartelle dropbox contenute nel cellulare di Mattia Borgato, non essendo state rilevate tracce di chi avesse accesso a tale piattaforma, di chi avesse creato le cartelle e caricato le fatture; b) sulla messa a disposizione ai Borgato della Dynamic Technology; c) sulla interpretazione delle conversazioni captate relativamente ai riferimenti fatti da Mafrici alla PC Active e relativamente ad una lunga conversazione intercorsa tra il ricorrente e Mattia Borgato; d) sulla mancanza di alcun indice sintomatico di inserimento organico del ricorrente nelle società indicate in imputazione.

4.7. Con un settimo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192, 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 7 e 7.1, nonché 8 e 8.1.

Lamenta la difesa la corretta valutazione delle testimonianze acquisite in atti, in particolare: a) la testimonianza del Corsini, che aveva riferito precise indicazioni sui criteri di scelta dei fornitori e su premi o sconti; b) la testimonianza del Riccio che aveva riferito che Mafrici era inquadrato come commerciale, avendo diritto a riscuotere la provvigione a compravendita conclusa; c) la testimonianza del Taglioni, che riportava dichiarazioni in linea con

il Corsini sulla politica dei prezzi ed il margine di operatività; d) la testimonianza della Pignocchi, secondo cui le variazioni significative di prezzo dei beni erano determinate dalle case madri; e) la testimonianza del Pasini, che aveva fatto richiamo a prezzi che venivano modificati in base alle quantità, alla condizione delle scatole e al periodo di acquisto; f) le testimonianze dei testi a difesa che avevano riferito di omogeneità dei prezzi, di scostamento di minimi punti e di variazioni rilevanti imposte solo dalla casa madre.

Aggiunge la difesa che la sentenza impugnata non avesse riportato il contenuto dei testi a difesa, ignorando il contributo conoscitivo da costoro fornito, nonché le spontanee dichiarazioni dell'imputato e l'articolata memoria consegnata alla Corte di appello, non confrontandosi con le deduzioni esposte nell'atto di appello, in punto di sussistenza del reato dal punto di vista oggettivo, e non considerando che l'ultima fattura emessa dal ricorrente era del gennaio 2022, essendosi poi allontanato dall'Italia ed abbandonato il settore professionale.

4.8. Con un ottavo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 9 e 9.1, in relazione alla sussistenza dell'art. 416 cod. pen.

Lamenta la difesa che il ruolo dell'imputato era stato ritenuto provato in ragione delle dichiarazioni rese dai coimputati Borgato e sulla base di imprecisi schemi riassuntivi redatti dalla polizia giudiziaria, senza considerare che, al più, l'apporto del ricorrente era di mera complicità, essendo il contributo meramente occasionale, intervenendo nella vicenda con lo specifico fine di far vendere o acquistare materiale informatico alle aziende, con un ruolo di gran lunga inferiore e subalterno a quello dei Borgato, che mantenevano i contatti con notai, commercialisti e prestanome e rifondevano il danno di 350.000,00 euro cagionato dal Pantano, amministratore di diritto della AMI Service.

4.9. Con un nono motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 10 e 10.1, 11 e 11.1, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.

Lamenta la difesa che la Corte di appello aveva travisato le evidenze processuali, essendo il ricorrente incensurato al momento della emissione della sentenza di primo grado e non potendo riversarsi a suo danno l'esercizio del diritto di difesa attraverso la negazione degli addebiti, essendosi peraltro sottoposto al primo interrogatorio di garanzia e ad esame dibattimentale, oltre ad aver reso dichiarazioni spontanee alla Corte territoriale. Aggiunge la difesa la mancanza di elementi in base ai quali sostenere che il ricorrente fosse

l'amministratore di fatto della Dynamic Technology e che, quanto alla Compustar, società di diritto polacco di proprietà del cognato, il ricorrente, quale agente di commercio, aiutava il cognato nei rapporti commerciali in Italia.

4.10. Con un decimo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 12 e 12.1, in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

Lamenta la difesa le modalità di quantificazione dell'imposta evasa, nonché la mancata dimostrazione del conseguimento dell'intero profitto dei reati da parte del ricorrente e, quindi, dell'avvenuto accrescimento del patrimonio di costui, essendo stata acquisita la prova di trasferimenti di denaro verso Fabrizio Santoro, vero amministratore occulto della Dynamic Technology, nonché verso altre società riferibili al Santoro e a Oriella Bennati, richiamando inoltre la sentenza delle Sezioni unite n. 13783 del 2025 che, nel riconoscere la funzione meramente ripristinatoria della confisca, aveva respinto la ratio che animava il principio di solidarietà tra correi e la presunzione punitiva della confisca.

5. Emiliano Mafrici, tramite il suo difensore, avv. Eleonora Nicla Moiraghi, ha depositato un secondo ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

5.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al rigetto della censura formulata ex art. 586 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Padova all'udienza del 12/10/2023, relativamente alla dedotta nullità del decreto di giudizio immediato, per assenza dell'enunciazione, in forma chiara e precisa, dei fatti imputati, formulando doglianze sovrapponibili a quelle esposte nel primo motivo del primo ricorso per cassazione.

5.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125, comma 3, 546 e 192 cod. proc. pen., 24 e 111, comma 6, Cost., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 cod. pen. e all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con ruolo apicale, estesa ai reati fine contestati ex art. 110 cod. pen. e afferenti alla violazione del d.lgs. n. 74 del 2000.

Lamenta la difesa che la sentenza impugnata non svolge alcun vaglio di credibilità del chiamante in correità mattia Borgato, avendo costui disconosciuto la paternità della Informatic Store per la quale è invece contestato il delitto di autoriciclaggio a carico dei Borgato.

Aggiunge la difesa che il rapporto concorsuale tra Mafrici e i due Borgato non è sostenuto da un valido snodo motivazionale e si pone anche in aperto

contrasto con le imputazioni elevate e con le prove acquisite in atti che riferiscono ai soli Borgato la creazione delle società estere e la scelta del prestanome, per cui il contesto associativo descritto nel capo di imputazione sub 1) era già esistente ed operativo prima che Mafrici chiedesse di entrarne a far parte, mentre il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente nelle società coinvolte era stato ricavato dalle dichiarazioni Borgato, non conformi alle ulteriori risultanze probatorie, colpevolmente estromesse dalla bilancia valutativa della Corte.

Osserva altresì la difesa che, con riferimento al reato di cui al capo 55), relativo al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, la sentenza è contraddittoria nell'attribuire al ricorrente la titolarità di fatto della Dynamic Technology anche nel primo semestre 2022, e nell'affermare nel contempo che Mafrici comunicava ai Borgato di non interessarsi più della Dynamic a marzo 2022.

Rileva ancora la difesa la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui indica Bussolari quale reale gestore della Dynamic Technology, senza conciliare tale indicazione con il ruolo di amministratore di fatto attribuito al ricorrente, che svolgeva il compito di agente procacciatore di affari, rendendo così manifestamente illogico il riconoscimento della responsabilità del Mafrici in ordine ai reati fiscali connessi a tale società.

5.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125, comma 3, 546 e 192 cod. proc. pen., 24 e 111, comma 6, Cost., per avere la Corte omissa di motivare in ordine agli aumenti operati a titolo di continuazione ex art. 81 cod. pen., con conseguente violazione dell'onere imposto a norma degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., nonché per aver validato il giudizio di esclusione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione insufficiente e iniqua.

Lamenta la difesa la mancata valorizzazione del comportamento processuale dell'imputato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, allorquando da tale comportamento sia conseguito un qualche effettivo snellimento della attività processuale attraverso condotte collaborative.

Lamenta, inoltre, il diverso trattamento riservato agli altri imputati, Bussolari e Sichera, essendo stata inflitta la pena di quattro anni di reclusione a Bussolari, partecipe del sodalizio, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione a Sichera, non partecipe del sodalizio, senza che Mafrici presentasse una negativa personalità, il suo coinvolgimento non si era protratto per un lungo lasso di tempo, non aveva reimpiegato i proventi illeciti ottenuti ed aveva volontariamente interrotto le condotte imputate.

Aggiunge la difesa che il provvedimento era carente sotto il profilo motivazionale anche riguardo agli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, in aperta violazione delle norme di diritto processuale e delle linee interpretative fornite dalla Suprema Corte.

6. Leonardo Sichera, tramite il suo difensore, avv. Domenico Chindamo, articola quattro motivi di ricorso.

6.1. Con un primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 43, 110 cod. pen., 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto.

Deduce la difesa che, nell'affermare la qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente, la sentenza impugnata aveva ommesso di confrontarsi con la conversazione in cui la commercialista, dott.ssa Scappatura, parlando con il ricorrente, affermava di dover chiedere un aumento del proprio onorario direttamente ad Andrea Sergio, relegando così Sichera ad un ruolo meramente esecutivo o di intermediario, ed aveva anche svalutato la portata delle dichiarazioni rese da Oporto, il quale, pur indicando di essere stato reclutato da Sichera, qualificava espressamente Andrea Sergio come il finanziatore dell'operazione e il reale proprietario e amministratore di fatto della società; sicché il ruolo del ricorrente era quello di mero consulente o collaboratore, come confermato dalla testimonianza di Mattia Borgato e dalla esiguità del compenso percepito.

6.2. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen., 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per l'erronea qualificazione del contributo dell'imputato come concorso di persona nel reato anziché come connivenza non punibile.

Deduce la difesa che le condotte attribuite al ricorrente, vale a dire l'aver reperito un prestanome su richiesta di terzi, l'averlo accompagnato in banca, l'aver fatto da tramite con la commercialista, non costituivano un contributo causale alla commissione dei reati-fine contestati, ovvero l'emissione e l'utilizzo delle fatture false, collocandosi in una fase prodromica e meramente ausiliaria, avendo svolto incarichi a titolo di consulente o factotum per conto del vero dominus, Andrea Sergio, senza fornire un apporto tale da rafforzare o agevolare la commissione dei delitti fiscali.

6.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico dei reati contestati.

Deduce la difesa che la finalità che muoveva il ricorrente era quella di

percepire un compenso mensile di 500,00 euro per la sua attività di consulenza e di intermediazione, per cui era manifestamente illogico ritenere che l'imputato agisse con lo specifico scopo di far evadere a terzi imposte per milioni di euro.

6.4. Con un quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 e 133 cod. pen. di legge e motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in riferimento al trattamento sanzionatorio e all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Lamenta la difesa carenza motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio, del tutto sproporzionato, irragionevole e non di giustizia, nonché, in subordine, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

7. E' pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, in difesa dell'Agenzia delle Entrate, con la quale, preso atto dell'assenza di contestazioni specifiche nei confronti del capo relativo alle statuizioni civili, conclude per la inammissibilità o, comunque, per la infondatezza dei mezzi di censura, come desumibile dall'ampia motivazione della sentenza impugnata.

8. E' pervenuta memoria dell'avv. Eleonora Nicla Moiraghi, difensore di fiducia di Emiliano Mafri, con la quale, in replica alla memoria del Procuratore generale, si ribadisce l'assenza di specifica indicazione delle fatture oggetto delle contestazioni, non superabile dalla complessiva valutazione della rubrica, giacché la posizione rivestita dall'odierno ricorrente nelle diverse ipotesi di cui ai capi di imputazione non era uniforme od omogenea, in ragione della complessità delle contestazioni elevate, determinata anche dal cospicuo numero delle imputazioni mosse e del fatto che le fatture incriminate non fossero riferibili ad un'unica società, nonché della assenza nei capi di imputazione di specifica individuazione delle società e della loro qualità soggettiva di emittenti o di utilizzatrici delle fatture. Si ribadisce inoltre il difetto motivazionale in cui è incorso il Collegio d'Appello, segnalando e riportando, anche testualmente, i passaggi della sentenza affetti da criticità sotto il profilo della tenuta logica ovvero caratterizzati da pacifica inconciliabilità delle affermazioni rese. Infine, si richiamano le ragioni poste a sostegno della determinazione della pena e del diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. si svelano per la loro iniquità tanto con riferimento al trattamento riservato ai diversi coimputati, quanto per la valutazione del comportamento processuale, ancorato alla mancata ammissione di responsabilità, del tutto legittima e pertanto non suscettibile di valutazione in termini negativi per il profilo circostanziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Roberto Bussolari è inammissibile perché tardivo.

Infatti, a fronte di sentenza emessa il 19/06/2025 e depositata il 04/08/2025, con termine per il deposito della motivazione fissato in 60 giorni, vale a dire entro il 18/08/2025: il termine di 45 giorni decorreva dal 01/09/2025 e scadeva il 15/10/2025, con la conseguenza che il ricorso proposto in data 01/12/2025 è tardivo.

La previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione nel caso di specie, poiché la posizione del ricorrente, nel giudizio di secondo grado, svoltosi in forma partecipata, a seguito di istanza di trattazione orale, è stata indicata come "già presente". In ogni caso, il ricorso per cassazione è stato presentato abbondantemente oltre anche l'aumento del termine per impugnare previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

2. Il primo e il secondo motivo del ricorso proposto da Leonardo Sichera, congiuntamente trattati perché connessi, sono manifestamente infondati.

2.1. Quanto al ruolo di amministratore di fatto che i giudici di merito ritengono svolto dal ricorrente, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009); ciò sul rilievo che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, Sidoli, Rv. 224948). E' stato al riguardo precisato che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in

qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 2013, cit.).

Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, oltre a rimarcare il difetto di specificità del motivo di appello e richiamare le argomentate conclusioni dei giudici di primo grado sul punto, ha valorizzato, con ampia e diffusa motivazione, i numerosi elementi da cui desumere il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente nella gestione della Crown s.r.l. e nel periodo in cui la figura di amministratore di diritto era ricoperta da Walter Oporto, vale a dire: a) le conversazioni telefoniche captate (in cui i solleciti di pagamento della commercialista della società venivano fatte confluire sulla persona del ricorrente); b) l'esito delle perquisizioni effettuate (oltre al rinvenimento, presso l'abitazione del ricorrente, di un timbro societario e dei documenti dell'amministratore di diritto subentrante ad Oporto, nonché di appunti societari nel cellulare sequestratogli, l'esibizione di una serie di mail ad opera dell'Oporto in cui quest'ultimo riceveva dal ricorrente precise indicazioni operative sulla gestione della società); c) le dichiarazioni di Mattia Borgato, secondo cui Oporto era stato proposto da Mafrici quale potenziale acquirente della Crown ed era affiancato da Leonardo Sichera, in qualità di consulente, e quelle dello stesso Oporto, che aveva accettato la carica di amministratore di diritto della società, dietro un compenso di 1.000,00 euro mensili, senza svolgere funzioni gestorie, tanto che, una volta ottenute le credenziali per operare sui conti correnti societari le aveva consegnate a Sichera dal quale era stato accompagnato presso gli Istituti di credito.

In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni coerenti con le fonti dimostrative acquisite e comunque non manifestamente illogiche, il giudizio delle due conformi sentenze di merito circa il ruolo di amministratore di fatto di Leonardo Sichera della Crown s.r.l. non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate invero in termini reiterativi dei motivi di appello proposti sul punto e già definiti dalla Corte territoriale non adeguatamente specifici.

2.2. Discende a cascata l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, in ragione dei numerosi elementi evidenziati dai giudici di merito e sintomatici della esistenza di ampi poteri di esercizio di attività gestoria in modo non episodico o occasionale da parte del ricorrente.

2.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché nuovo; in ogni caso è manifestamente infondato per aspecificità.

La censura sulla sussistenza del dolo specifico è, infatti, nuova o comunque solo genericamente prospettata nei motivi di appello, tanto che non risulta riportata nel riepilogo dei motivi di appello, che non è stato contestato con il ricorso per cassazione; in proposito, va ricordato che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

In ogni caso, la doglianza, nel fare riferimento a quanto sostenuto dal ricorrente, vale a dire alla esclusiva finalità della percezione di un mero compenso di 500,00 euro mensili per l'attività svolta di consulenza e mediazione, è del tutto generica, non operando alcun confronto con le argomentazioni dei giudici di merito che, con ampia e diffusa motivazione, hanno individuato nel ricorrente l'amministratore di fatto della Crown s.r.l.

2.4. Il quarto motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è anch'esso manifestamente infondato.

La Corte di appello ha, infatti, negato al ricorrente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dei plurimi precedenti, gravi e specifici, nonché per la gravità delle condotte criminose, protratte nel tempo e finalizzate a reclutare, a fini illeciti, persone economicamente bisognose; per gli stessi motivi, vale a dire per il ruolo tutt'altro che marginale e per l'elevata intensità del dolo, è stato ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio determinato dai giudici di primo grado.

Ciò in linea con gli orientamenti di questa Corte secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; v. anche Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), rientrando peraltro la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737).

Anche in ordine al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale si è posta in sintonia con gli insegnamenti di questa Corte di cassazione, dovendosi in proposito richiamare il fermo orientamento di legittimità, in forza del quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie, dal momento che la pena base per il più grave reato è stata determinata in misura prossima al minimo edittale, avendo peraltro le Sezioni unite di questa Corte ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).

In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con i principi affermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.

3. Il primo motivo dei ricorsi proposti dall'avv. Capucci e dall'avv. Moiraghi, nell'interesse di Emiliano Mafriaci, da esaminarsi congiuntamente perché incentrato sulla genericità del capo di imputazione, è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, è ferma nel ritenere che, in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nell'imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa (ex plurimis, Sez. 3, n. 20913 del 05/02/2025, Necchi, Rv. 288288; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Morante, Rv. 258948). Ed il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, n.

9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023). La contestazione, pertanto, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv. 265825; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264877; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772; nello stesso senso, più di recente, Sez. 1, n. 26999 del 02/02/2022, Condé, non mass.). E' stato conseguentemente affermato che, in tema di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la mancata indicazione specifica dei soggetti beneficiari delle stesse nel capo di imputazione non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del delitto di cui all'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorché tali soggetti siano agevolmente identificabili in forza di elementi fattuali che ne rendano comunque possibile l'individuazione (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente determinato il capo di imputazione che si riferiva a tutte le fatture dell'anno 2011) (Sez. 3, n. 6509 del 06/11/2019, dep. 2020, Pace, Rv. 278544).

Venendo al caso di specie, la Corte territoriale, in sintonia con i richiamati orientamenti di legittimità ha precisato, senza vizi logici, che l'imputazione consentiva di desumere, nell'ambito dello schema fraudolento, il ruolo delle società emittenti ed utilizzatrici delle fatture, ma anche l'inesistenza di tutte le fatture emesse ed utilizzate; mentre dall'indicazione degli importi degli imponibili e del tributo ritenuto evaso potevano desumersi anche gli elementi del fatto contestato agli imputati; il fascicolo processuale, infine, conteneva l'intero elenco delle fatture estratto dal portale corrispettivi e fatture.

Differentemente da quanto rappresentato in ricorso, dunque, l'elenco delle fatture era contenuto nel fascicolo processuale, per cui la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio per cui, in tema di reati tributari, la mancanza nel capo di imputazione di una specifica ed analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione di un reato tributario come quello del caso di specie, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso il richiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione (Sez. 3, n. 6509 del 6/11/2019, dep. 2020, cit.).

4. Il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. Capucci è inammissibile, perché meramente reiterativo delle doglianze mosse con l'atto di appello.

La Corte territoriale (cfr. pagine 25 e 26 della sentenza impugnata) ha adeguatamente chiarito che il presente procedimento costituisce mero stralcio,

dettato da ragioni di competenza, del procedimento iscritto il 15/11/2017 presso la Procura di Piacenza; nell'ambito di quest'ultimo procedimento le intercettazioni risultano ritualmente disposte per reati che lo consentivano e furono effettuate tra gennaio e aprile 2018, per poi confluire per competenza presso la Procura di Venezia nel procedimento n. 290 del 2023, unitamente ad altre indagini svolte a Bolzano e Bologna. E quindi, secondo condivisa giurisprudenza, nel procedimento separato per ragioni di competenza sono utilizzabili gli esiti delle intercettazioni disposte nel procedimento originario prima della separazione in relazione alla medesima notizia di reato (Sez. 2, n. 13367 del 27/02/2020, Cataldo, Rv. 278911; Sez. 6, n. 8934 del 10/12/2014, Rv. 262648; Sez. 6, n. 35060 del 21/05/2010, Craveia, Rv. 248587), avendo la Corte puntualizzato che il procedimento in cui furono disposte le intercettazioni e il procedimento oggetto di giudizio hanno ad oggetto le medesime condotte, tanto che il ricorrente non è più indagato nelle Procure di Piacenza, Bolzano e Bologna dove sono state svolte le indagini iniziali e il procedimento iscritto a Piacenza è lo stesso procedimento trasmesso a Venezia sulla base del quale sono state formulate le imputazioni a carico del ricorrente. Rispetto a tali argomenti, nessuna specifica censura viene introdotta con il ricorso in esame, in quanto non viene prospettata concretamente alcuna mancanza di correlazione tra i fatti oggetto di questo procedimento e i fatti oggetto del procedimento in cui le intercettazioni sono state disposte, con la conseguente irrilevanza del regime giuridico nell'ambito del quale le intercettazioni erano state disposte.

5. Il terzo motivo del ricorso proposto dall'avv. Capucci è inammissibile, perché generico.

La Corte territoriale, nel dare atto che gli operanti di polizia giudiziaria avevano fatto riferimento a conversazioni intercettate oggetto di perizia o, comunque, di estensione di perizia, ha poi precisato, in ordine alla registrazione eseguita durante un servizio di o.c.p. il 15/12/2017, che i giudici di primo grado hanno fatto riferimento alla conversazione come percepita dal testimone, non alla trascrizione eseguita, rimarcando come – diversamente da quanto rappresentato in ricorso – tale conversazione non fosse stata utilizzata nella sentenza di primo grado.

Il motivo di ricorso non si confronta adeguatamente con tali argomentazioni, né spiega, ai fini della prova di resistenza, che costituisce declinazione del principio di specificità, l'utilizzazione della trascrizione della conversazione percepita dal testimone durante il servizio di o.c.p. ed il carattere decisivo di tale utilizzo ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, tanto che, a fronte di una esplicita affermazione della Corte territoriale del mancato utilizzo di

tale conversazione nella motivazione della sentenza di condanna, vengono citati alcuni passaggi della sentenza di primo grado che non testimoniano affatto la dedotta decisività.

6. Il quarto motivo del ricorso proposto dall'avv. Capucci è manifestamente infondato.

Deve essere, infatti, richiamato l'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 15142 del 28/01/2026, P., non mass.), con la conseguenza che «detta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata» (Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Rv. 252680; nello stesso senso, Sez. 5, n. 14561 del 26/03/2026, Sarrantonio, Rv. 289886; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732; Sez. 3, n. 8159 del 26/11/2009, dep. 2010, Panella, Rv. 246255). Tanto premesso, l'esame del verbale di udienza del 16/05/2024, consentito in ragione della natura processuale del vizio dedotto, esclude che sia stata formulata alcuna opposizione immediata alla ordinanza pronunciata in quell'udienza alla presenza delle parti, sicchè ogni eventuale nullità prodottasi in quella sede doveva intendersi sanata.

Per altro verso, deve anche ricordarsi che rientra nella discrezionalità del giudice ritenere una testimonianza già ammessa inutile o non decisiva, a patto che se ne sia data congrua motivazione, sicchè la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, S., Rv. 269331). E la Corte di appello, alle pagine 29 e 30 della sentenza impugnata, dopo aver richiamato le motivazioni puntuali e specifiche con le quali il Tribunale aveva revocato le testimonianze, ha riesaminato la questione al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti per disporre la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., affermando, con motivazione analitica che ha preso in esame ognuna delle prove testimoniali, non specificamente

contestata dal ricorrente, la insussistenza di detti presupposti.

7. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo del ricorso proposto dall'avv. Capucci e il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. Moiraghi, congiuntamente esaminati perché logicamente connessi, sono manifestamente infondati.

7.1. La sentenza impugnata ha, infatti, evidenziato, senza vizi logici e con motivazione sufficientemente completa, che, dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, che hanno avuto come punto di partenza la raccolta delle informazioni presenti nelle banche dati, era emerso come il Mafrici mettesse a disposizione dei Borgato la Dynamic Technology s.r.l. e come costoro, al fine di gestire la catena delle frodi carosello, in ragione dei ruoli diversi delle varie società coinvolte, affidate alla titolarità di soggetti inadeguati alla relativa gestione, avevano anche creato una serie di società comunitarie, site in Slovacchia e in Repubblica Ceca, affidate a dei prestanome, descrivendo le caratteristiche delle società cartiere e delle società filtro e precisando come il meccanismo fraudolento prevedeva che le forniture provenienti dall'estero, inizialmente stoccate presso il magazzino di Geologistik, prima di essere trasferite al cliente finale, fossero caratterizzate, nel giro di pochi giorni, da una serie di passaggi di proprietà solo formali, senza alcuna consegna di merce, tanto che le fatture di vendita risultavano emesse prima di ricevere le fatture di acquisto, ed i passaggi di proprietà avvenivano inizialmente in favore di società cartiere, come appurato da perquisizioni e sopralluoghi presso i luoghi di esercizio dell'attività delle società oggetto di indagine, nonché dalle intercettazioni svolte che individuavano peraltro nel ricorrente il gestore effettivo di molte delle società coinvolte nelle indagini, preoccupato di apprestare un apparato di persone e uffici sufficientemente credibile per sviare i controlli.

7.2. Quanto ai coimputati Mattia e Francois Borgato, che hanno individuato nel ricorrente il co-gestore del gruppo associativo finalizzato alla realizzazione di frodi fiscali, le dettagliate dichiarazioni di costoro sono state ritenute, senza vizi logici, attendibili sia sotto il profilo soggettivo, che sotto il profilo oggettivo, nonché provviste di adeguati riscontri costituiti in particolare dal contenuto delle cartelle dropbox site in uno dei due cellulari rinvenuti nel corso della perquisizione eseguita nei confronti di Mattia Borgato, il quale ha riferito come il ricorrente mettesse inizialmente a disposizione la Dynamic Technology, trattenendo per sé un ricarico del 2% sulle vendite simulate dalla stessa Dynamic in favore della Crown s.r.l., per poi condividere la gestione delle società estere, delle società cartiere e delle società filtro, richiamando a supporto il contenuto dell'attività captativa, ambientale e telefonica.

7.3. Quanto alle dichiarazioni dei testi a discarico, la Corte territoriale ha precisato, alle pagine da 48 a 51, come tre degli imputati di reato connesso si fossero avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre le deposizioni di altri testimoni fossero di scarso rilievo probatorio, non superando le emergenze captative che, individuando nel ricorrente l'amministratore di fatto della società filtro Dynamic Technology, riscontravano le dichiarazioni rese dai coimputati Borgato, illustrando anche gli elementi che riconducevano le varie società ai Borgato e al Mafrici e precisando come quest'ultimo desse disposizioni su come emettere le fatture per operazioni inesistenti e come, in qualità di amministratore di fatto, rispondesse anche delle dichiarazioni fiscali presentate in frode.

7.4. Quanto alla fattispecie associativa, la Corte territoriale ha richiamato i plurimi elementi fattuali – emersi dalle complessive risultanze istruttorie, in particolare dalle dichiarazioni rese dai due Borgato e dalle risultanze dell'attività captativa – dimostrativi dell'accordo criminoso avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti in materia di frode fiscale e delle modalità operative del sodalizio criminoso, nel quale il ricorrente partecipava dapprima come gestore della Dynamic Technology, per poi inserirsi nella co-gestione delle varie società, condividendo i dati societari, creando plurimi conti bancari, ricorrendo ai prestanome per gli atti formali, in tal modo dando contezza della esistenza di una organizzazione consolidata e continuativa e sottolineando, a comprova di ciò, la vicenda di uno dei prestanome che aveva prosciugato il conto corrente della società per poi sparire, nella quale Francois Borgato aveva personalmente ripianato la perdita, sentendosi responsabile per aver lui scelto il prestanome autore della condotta di sottrazione.

I giudici di secondo grado hanno anche puntualizzato che, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482), sottolineando in tal senso i rapporti che legavano il ricorrente ai due Borgato.

Risultano, pertanto, individuati plurimi elementi fattuali dimostrativi dell'accordo criminoso avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti in materia fiscale, della permanenza del vincolo associativo e dell'esistenza di una organizzazione che consentiva la realizzazione concreta del programma criminoso.

La motivazione esposta dalla Corte territoriale, da porsi in relazione a quella

dei giudici di primo grado, è congrua e priva di vizi logico-giuridici ed in linea con i principi di diritto affermati in materia, sottraendosi pertanto al sindacato di legittimità.

7.5. In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi già esposti con l'atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e non sono pertanto consentite nel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifesta illogicità o della contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., l'apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito.

La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito: il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudice di merito, che è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

La Corte di cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Moschetti, Rv. 234989; più di recente, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).

Deve, infine, essere ribadito che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne

consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; Sez. 3, n. 7406 del 15/01/2015, Crescenzi, Rv. 262423; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107; Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico, Rv. 191488).

8. Il nono motivo proposto con il ricorso dell'avv. Capucci e il terzo motivo del ricorso dell'avv. Moiraghi, da esaminarsi congiuntamente perché incentrati sul trattamento sanzionatorio, sia pure attraverso prospettazioni differenti, sono manifestamente infondati.

8.1. I giudici di merito hanno negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione non illogica, vale a dire la presenza di procedimenti pendenti per reati fiscali, come desunti dal certificato del casellario giudiziale, nonché la mancanza di collaborazione nella ricostruzione dei fatti in sede di interrogatorio di garanzia e in sede di esame dibattimentale, in cui le dichiarazioni rese sono state improntate alla negazione dei fatti, avendo peraltro il ricorrente, diversamente da quanto dichiarato, perseverato nelle azioni delittuose, anche dopo il trasferimento in Polonia.

La motivazione si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), sicché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la relativa motivazione nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 2, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit., fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti

generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); motivazione che, purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie –, a rigore non può essere sindacata nella presente sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).

In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con i principi affermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.

8.2. In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha fatto riferimento alla gravità del fatto e alla intensità del dolo, individuando la sanzione per il reato più grave in cinque anni e sei mesi di reclusione, valorizzando l'elevato importo dell'IVA evasa e l'elevato numero di società di capitali e di prestanome coinvolti, nonché l'intensità del dolo, sotto il profilo della protrazione negli anni della condotta criminosa e del ruolo apicale svolto dal ricorrente, per poi individuare in sei mesi di reclusione l'aumento a titolo di continuazione per il reato associativo e l'aumento di un mese di reclusione ciascuno per gli ulteriori trentasei reati tributari contestati all'imputato.

Tale valutazione, non essendo frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico o contraddittorio, non è sindacabile in sede di legittimità, non superando il medio edittale della pena base per il più grave reato ed essendo state adeguatamente valorizzate la gravità dei fatti, in rapporto all'entità dell'imposta evasa, e l'intensità del dolo. Ed anche gli aumenti di pena per la continuazione sono stati stabiliti in modo contenuto e proporzionato rispetto alla pena base, conformemente al principio secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Quanto al diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, esso non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; Sez. 3, n.

27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020). Nel caso in esame, non vi è sovrapposibilità della posizione del ricorrente con i coimputati, non rispondendo Sichera del reato associativo ed essendo stata oggetto di adeguata valutazione la diversa funzione svolta nella compagine associativa di Mafrici e Bussolari, il primo con ruolo apicale, il secondo con ruolo subalterno e meramente esecutivo.

9. Il decimo motivo del ricorso proposto dall'avv. Capucci, con il quale si contestano le modalità di quantificazione dell'imposta evasa, nonché la mancata dimostrazione del conseguimento dell'intero profitto da parte del ricorrente, è inammissibile, perché in parte generico e in parte nuovo.

Quanto alla contestazione delle modalità di quantificazione dell'imposta evasa, trattasi di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica con il ricorso.

La seconda doglianza è invece nuova, non risultando riportata nel riepilogo dei motivi di appello, che non è stato contestato con il ricorso per cassazione; in proposito, va ricordato anche in questa sede che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

10. Sulla base delle considerazioni che precedono, vale a dire della tardività del ricorso proposto da Leonardo Sichera e della manifesta infondatezza delle doglianze formulate dai ricorrenti Roberto Bussolari ed Emiliano Mafrici, i rispettivi ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e, considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascuno dei predetti ricorrenti versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/06/2026

Il Consigliere estensore

Corte di Cassazione - copia non ufficiale